



INDICE

1. Scopo ed entrata in vigore	2
2. Campo di applicazione	2
3. Termini e definizioni	2
4. Responsabilità	5
5. Controllo del regolamento	5
6. Iter di Verifica	5
6.1 Generalità	5
6.2 Tipologie di Verifica EPD Italy	5
6.3 Richiesta di Verifica / Qualifica EPD Italy	6
6.4 Modalità di svolgimento degli audit e programma di audit	6
6.5 Iter di Verifica / Qualifica	6
6.5.1 Avvio dell'iter di Verifica / Qualifica	6
6.5.2 Eventuale visita preliminare (pre-audit)	6
6.5.3 Verifica di un EPD di prodotto o di settore	7
Audit di 1° stadio	7
Audit di 2° stadio	7
Verifica di conformità legislativa	8
Emissione della Dichiarazione di Convalida	8
6.5.4 Mantenimento	8
6.5.5 Riduzione/Estensione	9
6.5.6 Rinnovo della convalida	9
6.5.7 Utilizzo di un LCA-TOOL: qualifica del Tool e convalida delle EPD generate	9
Modalità di qualifica di un LCA-Tool	9
Durata della Qualifica del LCA-TOOL	10
Requisiti specifici per la convalida della EPD	10
6.5.8 Utilizzo di un EPD-TOOL: qualifica del Tool e convalida delle EPD generate	11
6.5.9 Audit non programmati/supplementari	11
7. Modalità di riferimento alla convalida, uso dell'attestato e del marchio	11
8. Sospensione della convalida	12
9. Ritiro/annullamento della convalida	12
10. Gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte delle organizzazioni clienti e dalle parti interessate	12
11. Modifiche alle regole del sistema di certificazione	12
12. Prescrizioni particolari per organizzazioni con EPD già certificate da altro organismo	12
13. Riservatezza	12
14. Ricorsi (o Appelli)	12
15. Reclami nei confronti di TÜV Italia	12
16. Contenziosi	12
17. Condizioni economiche	12

Descrizione della revisione	Modifica al paragrafo 3 – aggiornamento riferimenti legislativi Modifica al paragrafo 6.5.3. – Recepimento Commenti Accredia Modifica al paragrafo 6.5.4
-----------------------------	--

	Reparto	Data	Nome	Firma
Preparazione :	CT EPD Italy	2022-08-08	Caterina Prandi	<i>Documento privo di firme in quanto</i>
Verifica :	TQ&M	2022-08-08	Stefano Parini	<i>approvato nel sistema di gestione digitale di</i>
Approvazione :	RQA	2022-08-08	Luca Boniardi	<i>TÜV Italia Srl</i>



1. Scopo ed entrata in vigore

Scopo di questo documento è integrare il Regolamento Generale per le Certificazioni di Prodotto (RPRD) adottato da TÜV Italia Srl (nel seguito denominata TÜV Italia) per le attività di certificazione di prodotto in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 al fine di specificare alcune regole particolari applicabili alle attività di verifica delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto redatte secondo la ISO 14025 nell'ambito del Programma "EPD Italy"

2. Campo di applicazione

Questo regolamento si applica alle attività di verifica delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto nell'ambito del Programma EPD Italy sotto accreditamento ACCREDIA.

Il Programma EPD Italy è un programma di comunicazione di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto secondo la norma ISO 14025. L'operatore del programma è ICMQ SpA. I requisiti generali del programma EPD sono definiti nel documento "Regolamento del Programma EPDItaly".

Il Programma EPD Italy consente alle organizzazioni di utilizzare il marchio EPD Italy sui loro prodotti a patto che le stesse pubblichino la Dichiarazione Ambientale verificata da un Organismo di Verifica Accreditato, oppure emessa dall'Organizzazione stessa in seguito all'ottenimento della qualifica del proprio LCA-TOOL/EPD-TOOL, sempre da parte di un Organismo di Verifica accreditato.

ACCREDIA è in Italia l'ente riconosciuto da EPD Italy per rilasciare l'accreditamento agli Organismi di Verifica che intendono operare nell'ambito delle verifiche EPD Italy.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso alle attività di verifica EPD Italy non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di organizzazioni già certificate.

Esso non pregiudica l'applicabilità di altri regolamenti inerenti ulteriori schemi certificativi per cui l'organizzazione risulti certificata da TÜV Italia e/o da altri Organismi di Certificazione.

3. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo ai seguenti documenti e norme:

- Regolamento del Programma EPDItaly – ultima revisione
- UNI EN ISO 14040:2021 Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento
- UNI EN ISO 14044:2021 Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida
- UNI EN ISO 14025:2010 Dichiarazioni ambientali di tipo III. Principi e Procedure
- Circolare Informativa DC N° 27/2022 - Disposizioni in merito all'accreditamento per gli schemi EPD International ed EPD Italy

Si richiamano in particolare i seguenti termini e definizioni:

LCA: Life Cycle Assessment – Compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto.

PCR: Product Category Rule – Regola della categoria di prodotto Serie di regole, requisiti e linee guida specifici per lo sviluppo di dichiarazioni ambientali di Tipo III per una o più categorie di prodotto.

CPC: Central Product Classification – Classificazione Centralizzata di Prodotto – codifica internazionale utilizzata dalle Nazioni Unite (UN) per classificare i prodotti



Categoria di Prodotto: Raggruppamento di codici CPC come da Allegato 1 alla Circolare ACCREDIA n. 24/2017

EPD: Environmental Product Declaration – Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III – dichiarazione che fornisce dati ambientali quantificati utilizzando parametri predeterminati e, dove pertinenti, informazioni ambientali aggiuntive

Convalida: Azione mediante la quale un Organismo di terza parte indipendente si accerta della correttezza dei dati contenuti nella EPD.

Certificazione: Attestazione di conformità a requisiti specificati.

Registrazione: Azione mediante la quale EPDItaly identifica la EPD dell'Organizzazione richiedente la pubblicazione.

Pubblicazione: Azione mediante la quale EPDItaly pubblica la EPD dell'Organizzazione richiedente.

Tool: Algoritmo di calcolo degli impatti ambientali di un prodotto/servizio

LCA-TOOL: Algoritmo di calcolo verificato e qualificato, che implementa un modello LCA (che eventualmente genera direttamente una EPD) per la determinazione degli impatti ambientali di un prodotto a partire da un set determinato di dati di input (LCA-TOOL).

EPD-TOOL: *Algoritmo di calcolo verificato e qualificato, che implementa un modello LCA che genera direttamente una EPD per la determinazione degli impatti ambientali di un prodotto a partire da un database predeterminato di dati di input (EPD-TOOL).*

Si riportano inoltre di seguito informazioni di carattere generale sulla tipologia di rilievi oggetto di registrazione e sulla relativa modalità di gestione.



	Entro 15 giorni di calendario EPD Owner → Auditor		Entro 90 giorni di calendario EPD Owner → Auditor		Entro 120 giorni di calendario Certification body/Auditor → EPD Owner	
	Product EPD	LCA-TOOL / EPD-TOOL	Product EPD	LCA-TOOL / EPD-TOOL	Product EPD	LCA-TOOL / EPD-TOOL
Non conformità maggiore (MaNC)	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione delle intenzioni di correzione 	<ul style="list-style-type: none"> Analisi delle cause Formulazione delle intenzioni di correzione Formulazione delle proposte di azioni correttive 	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione delle correzioni Invio delle relative evidenze / documenti revisionati 	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione delle correzioni Implementazione delle azioni correttive in coerenza con relativa analisi delle cause Invio delle relative evidenze / documenti revisionati 	<ul style="list-style-type: none"> Conduzione di un post-audit on-site o off-site (in funzione della natura delle NC) al fine di confermare l'efficacia delle correzioni apportate 	<ul style="list-style-type: none"> Conduzione di un post-audit on-site o off-site (in funzione della natura delle NC) al fine di confermare l'efficacia delle correzioni apportate e delle azioni correttive implementate
Non conformità minore (MiNC)	LCA-TOOL / EPD-TOOL		LCA-TOOL / EPD-TOOL		LCA-TOOL / EPD-TOOL	
	<ul style="list-style-type: none"> Analisi delle cause Formulazione delle intenzioni di correzione Formulazione delle proposte di azioni correttive 		<p>- <i>Non devono essere inviate evidenze: la valutazione dell'effettiva implementazione delle correzioni e delle azioni correttive sarà verificata nell'ambito del primo audit di sorveglianza successiva.</i></p>		<p>- <i>Attività di post-audit non applicabile: la valutazione dell'effettiva implementazione delle correzioni e delle azioni correttive sarà verificata nell'ambito del primo audit di sorveglianza successiva.</i></p>	

Commenti / Opportunità di miglioramento (COM)

- Aspetti che potrebbero portare ad un miglioramento della EPD rispetto ad un requisito degli standard applicabili.
- Condizione di base per l'identificazione e la registrazione delle opportunità di miglioramento è che i requisiti degli standard per quanto riguarda l'elemento di processo siano stati soddisfatti, ma che ci sono ancora aree di potenziale miglioramento.
- L'implementazione da parte dell'Organizzazione è raccomandata.



4. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'organizzazione e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione.

Si segnala che le organizzazioni clienti di TÜV Italia sono autorizzate a creare un link sulla home page del sito web di TÜV Italia, il cui indirizzo è <https://www.TÜVsud.com/it-it>

5. Controllo del regolamento

Il presente regolamento particolare è a disposizione degli interessati sul sito <https://www.TÜVsud.com/it-it>

In ogni caso le organizzazioni possono richiederne copia.

Inoltre vale quanto riportato nel Regolamento Generale RPRD, par. 5.

6. Iter di Verifica

6.1 Generalità

Nel Regolamento sono definite le procedure specifiche e/o sostitutive, definite da TÜV Italia, per la Verifica EPD Italy rispetto a quanto definito e descritto nel paragrafo 8 del Regolamento generale RPRD.

6.2 Tipologie di Verifica EPD Italy

Sono possibili tre principali verifiche EPD Italy:

Tipologia di verifica EPD	Descrizione
EPD Preliminary Validation	Processo di verifica EPD sviluppate senza PCR di riferimento
Verifica EPD di prodotto	Processo di verifica EPD standard (verifica esterna), possibile nel caso di EPD redatte sulla base di PCR in corso di validità, ad esempio: a) dichiarazione relativa a uno specifico prodotto da parte di uno specifico produttore; b) dichiarazione relativa alla produzione media di un prodotto eseguita in diversi impianti, da parte di uno specifico produttore; c) dichiarazione relativa al prodotto medio tra diversi prodotti in uno specifico impianto da parte di uno specifico produttore; d) dichiarazione relativa al prodotto medio tra diversi prodotti in diversi impianti, da parte di uno specifico produttore;
Verifica EPD di settore	Processo di verifica EPD standard (verifica esterna), possibile nel caso di EPD redatte sulla base di PCR in corso di validità, ad esempio: a) dichiarazione relativa alla produzione di uno specifico prodotto, come media della produzione eseguita in diversi impianti, da parte di diversi produttori; b) dichiarazione relativa alla produzione di un prodotto medio, come media della produzione di differenti prodotti eseguita in diversi impianti, da parte di diversi produttori;
EPD di prodotto o di settore basata su un tool qualificato	Processo di verifica delle EPD che sono generate a partire da uno specifico algoritmo di calcolo/TOOL



6.3 Richiesta di Verifica / Qualifica EPD Italy

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile il documento "TÜV ITALIA – Verifica EPD Italy - QUESTIONARIO INFORMATIVO" (mod. C01-EPD Italy) compilato in tutte le sue parti, allegando idonea documentazione laddove necessario.

Una volta ottenuti i dati dall'organizzazione TÜV Italia predispone l'offerta per il pertinente servizio di verifica / qualifica con la descrizione del servizio offerto completa di tutte le informazioni relative alle attività e dei prezzi determinati in base alle tariffe in vigore.

EPD Italy di Prodotto / Settore

L'offerta di verifica standard EPD Italy di Prodotto / Settore riporta le condizioni economiche relative al servizio di verifica EPD Italy di Prodotto o di Settore finalizzato alla pubblicazione della Dichiarazione EPD sul portale EPD Italy (durata di validità 5 anni).

Qualifica LCA-TOOL o EPD-TOOL

L'offerta di certificazione standard per Qualifica LCA-TOOL o EPD-TOOL riporta le condizioni economiche relative ai servizi di audit (durata 5 anni).

6.4 Modalità di svolgimento degli audit e programma di audit

Le modalità di svolgimento dell'audit sono descritte nel paragrafo 8.3 del Regolamento generale RPRD.

6.5 Iter di Verifica / Qualifica

L'iter di verifica dell'EPD di prodotto / di qualifica dei TOOL adottato da TÜV Italia è articolato nelle fasi fondamentali seguenti:

- a. avvio dell'iter di verifica / qualifica;
- b. *eventuale* visita preliminare (pre-audit);
- c. audit di 1° stadio (esame della documentazione);
- d. audit di 2° stadio che può comprendere anche eventuali audit successivi o post-audit, per la verifica delle azioni correttive richieste durante la verifica iniziale;

La finalità e le modalità di esecuzione degli audit sopra riportati, così come la classificazione degli eventuali rilievi, sono dettagliate nel Regolamento Generale R-PRD di cui la presente appendice costituisce parte integrante.

6.5.1 Avvio dell'iter di Verifica / Qualifica

La pratica viene assegnata al personale incaricato di eseguire le attività secondo le modalità operative definite dalle procedure TÜV Italia.

Il nominativo del personale incaricato di eseguire le verifiche presso l'organizzazione viene comunicato con debito anticipo. L'organizzazione ha la facoltà di fare obiezione, adeguatamente motivata, per iscritto sul/i nominativo/i dei componenti del Gruppo di Verifica.

Un piano di audit dettagliato viene inviato all'organizzazione con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione delle attività.

6.5.2 Eventuale visita preliminare (pre-audit)



Su richiesta specifica dell'Organizzazione è possibile, prima di procedere con l'avvio dell'iter di certificazione vero e proprio, effettuare una attività di pre-audit con l'obiettivo di identificare eventuali criticità rispetto ai pre-requisiti necessari all'avvio dell'iter verifica o qualifica.

6.5.3 Verifica di un EPD di prodotto o di settore

Audit di 1° stadio

Esame dei documenti, normalmente condotto off-site. Include:

- la valutazione della conformità ai requisiti applicabili della relazione dello studio LCA descrittivo della metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni dei prodotti oggetto della Dichiarazione;
- la valutazione delle procedure documentate predisposte dall'organizzazione ai fini dell'acquisizione, trattamento ed aggiornamento dei dati utilizzati per l'LCA, per la revisione dell'EPD e per l'individuazione di tutti i cambiamenti significativi nei dati;
- l'identificazione e conferma della PCR di riferimento
- valutazione della conformità dello studio LCA alla PCR di riferimento oltre che ai requisiti del Regolamento EPDItaly (last version)
- la verifica di qualsiasi altra procedura rilevante
- l'acquisizione delle informazioni circa i siti produttivi da cui sono stati ottenuti i dati medi inclusi nell'EPD di settore (solo per l'EPD di settore)

La documentazione sopra richiamata dovrà, ove pertinente, essere resa disponibile dall'organizzazione.

Audit di 2° stadio

Secondo quanto indicato dal Regolamento del Programma EPDItaly, le attività di prima verifica e di rinnovo EPD devono essere svolte on-site.

Viene pertanto stabilito che, almeno in caso di prima verifica e rinnovo e comunque ogni qualvolta i processi di produzione siano dominanti per quanto riguarda l'impatto ambientale complessivo, sia da prevedere che l'audit di 2° stadio (fase di convalida) abbia una tempistica on-site non inferiore al 20% del tempo totale di audit.

Tale indicazione è da intendersi generalmente valida anche in caso di audit di sorveglianza (laddove previsto e applicabile).

La ripartizione della tempistica "on-site", remoto e "off-site" verrà valutata caso per caso da TÜV Italia e opportunamente comunicata all'Organizzazione attraverso l'ufficio pianificazione.

Qualsiasi richiesta di deroga dovrà essere opportunamente motivata e accordata da parte di TÜV Italia.

L'audit di 2° Stadio include la verifica di processi e dei dati. In questa fase si verifica la corretta implementazione della metodologia descritta nella relazione LCA e nelle procedure del sistema prodotto, raccogliendo sufficienti evidenze oggettive sul campo che consentano al responsabile del Gruppo di Verifica di esprimere, con un ragionevole livello di garanzia, un'opinione in merito alla conformità ai requisiti applicabili previsti nel regolamento EPD Italy.

La verifica dei dati provenienti da LCA, LCI e moduli informativi, nonché delle informazioni ambientali aggiuntive deve confermare quanto segue:

- conformità con la PCR;
- conformità con la serie di norme ISO 14040;
- conformità con le istruzioni generali del programma per la dichiarazione ambientale di Tipo III;



- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;
- qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

L'attività viene eseguita (almeno in parte) obbligatoriamente presso i siti dell'organizzazione dove si trovano i dati e vengono svolti i processi oggetto della Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

Al termine di questa fase il responsabile del Gruppo di Verifica rilascia all'organizzazione un rapporto con gli eventuali rilievi emersi, da gestire secondo quanto indicato nel presente regolamento.

Verifica di conformità legislativa

Ai fini della convalida di EPD secondo le regole EPD Italy, non è mandatorio eseguire una verifica di conformità legislativa del sito/i produttivo/i relativo/i all'EPD. La responsabilità di garantire la conformità legislativa è in capo all'Organizzazione cliente, che può operare una delle seguenti scelte alternative:

1. Richiedere a TÜV Italia una verifica della conformità legislativa. Essa sarà quotata a parte e condotta da TÜV Italia attraverso una specifica attività di verifica in campo per il controllo della conformità del prodotto oggetto di EPD alla normativa ambientale (prima o durante lo Stadio 1);
2. Fornire a TÜV Italia copia in corso di validità del Certificato del proprio Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001 o EMAS);
3. Redigere un'autodichiarazione della conformità legislativa del prodotto (su format predisposto da TÜV Italia) su carta intestata dell'Organizzazione e firmata dal suo legale rappresentante che indichi almeno:
 - che il prodotto/servizio oggetto della EPD è conforme a tutte le disposizioni di legge in materia ambientale;
 - che il prodotto/servizio oggetto della EPD non è stato, o non è attualmente, o non è noto essere prossimo all'avvio di procedimenti di natura legale, relativi e/o riconducibili al rispetto della legislazione ambientale.

Emissione della Dichiarazione di Convalida

Vale quanto descritto nel § 9 del Regolamento Generale RPRD.

L'emissione della dichiarazione di convalida comporta automaticamente il permesso per l'organizzazione di utilizzarla al fine della registrazione della Dichiarazione EPD Italy su www.epditaly.it

Il logo "EPDItaly" è un marchio registrato e il suo utilizzo è regolamentato all'interno del Regolamento EPDItaly. L'Organizzazione è tenuta a conoscere e rispettare le condizioni indicate in tale documento.

6.5.4 Mantenimento

Durante il periodo di validità del certificato, l'organizzazione è tenuta a monitorare annualmente i dati e le informazioni utilizzati nello Studio LCA allo scopo di verificare l'entità delle variazioni nelle prestazioni ambientali dichiarate.

Nel caso in cui non siano intervenute modifiche significative, l'organizzazione è tenuta a trasmettere a TÜV Italia una dichiarazione in tal senso.

In caso di modifiche all'EPD maggiori del $\pm 10\%$ nella prestazione ambientale del prodotto oggetto della EPD, la dichiarazione sarà rivalutata secondo le modalità descritte nel Regolamento del Programma EPDItaly. TÜV



Italia delibererà la concessione della convalida della nuova EPD che deve essere accompagnata da un attestato di convalida che riporterà anche la data di aggiornamento della EPD.

In caso di:

- modifiche sostanziali del prodotto (materiali, dimensioni, ecc.) con potenziale variazione della EPD convalidata;
- cambiamenti sostanziali del processo (interno all'organizzazione o di un fornitore) con potenziale variazione della EPD convalidata;
- qualsiasi altro cambiamento che produca variazione superiore al 10% delle prestazioni ambientali del prodotto;

TÜV Italia dovrà rivalidare la EPD e, in caso di utilizzo, dell'algoritmo di calcolo che le ha generate.

6.5.5 Riduzione/Estensione

In caso di:

- riduzione dell'oggetto della EPD;
- estensione della EPD ad altri prodotti;
- cambiamento nel numero degli impianti da cui sono raccolti i dati;
- riduzione/estensione dei moduli del ciclo di vita considerato;
- altri fattori che possono modificare la precedente EPD convalidata;

la dichiarazione ambientale dovrà essere modificata e sarà rivalutata secondo le modalità descritte nel Regolamento EPDIItaly.

TÜV Italia delibererà la concessione della convalida della nuova EPD che sarà accompagnata da un attestato di convalida che riporterà anche la data di aggiornamento della nuova EPD.

6.5.6 Rinnovo della convalida

Come specificato nel Regolamento EPDIItaly, una EPD rimane valida, dopo la verifica, per un periodo di cinque anni oltre il quale deve essere soggetta a revisione e verifica, secondo quanto indicato nel Regolamento stesso.

TÜV Italia delibererà la concessione della convalida della nuova EPD che sarà accompagnata da un attestato di convalida che riporterà anche la data di aggiornamento della nuova EPD.

6.5.7 Utilizzo di un LCA-TOOL: qualifica del Tool e convalida delle EPD generate

Modalità di qualifica di un LCA-Tool

Nessun tool deve essere utilizzato senza che sia stato verificato. Le EPD generate da tool non verificato non sono considerate delle EPD. Il tool non deve essere modificato dopo la verifica. Qualsiasi modifica apportata al tool può comportare una nuova verifica. Il proprietario del tool deve tenere traccia di qualsiasi modifica e metterla a disposizione di TÜV Italia. Ogni tool è valido per una PCR specifica o gruppo di PCR.

Prima di avviare il processo di verifica effettivo, è possibile richiedere un pre-audit del Tool. Qualora le informazioni acquisite in fase di offerta lo rendessero raccomandabile, il pre-audit del Tool può anche essere proposto da TÜV Italia.



Le fasi principali della qualifica di un tool sono le seguenti:

- a) Preparazione dell'audit;
- b) Qualifica dell'LCA-TOOL;
- c) Convalida della prima EPD generata mediante uso di LCA-TOOL qualificato (valutazione iniziale);
- d) Verifica della corretta applicazione dei processi di uso dell'LCA-TOOL;
- e) Verifica della conformità legislativa dell'Organizzazione che utilizza l'LCA-TOOL;
- f) Convalida delle EPD generate dall'LCA-TOOL in una fase successiva alla valutazione iniziale;
- g) Mantenimento annuale delle EPD generate dall'LCA-TOOL;
- h) Rinnovo delle EPD generate dall'LCA-TOOL.

Le modalità di conduzione delle attività sopra menzionate seguono quanto indicato dall'Annex 3 del Regolamento EPD Italy.

Durata della Qualifica del LCA-TOOL

La qualifica dell'LCA-TOOL, senza che siano intervenute modifiche, avrà la durata di 5 anni, al termine dei quali il LCA-TOOL dovrà essere verificato nuovamente. Alla conclusione positiva dell'iter di qualifica sarà emesso un certificato di qualifica per il LCA-TOOL specifico, che riporterà la data di emissione e la relativa data di scadenza (5 anni a partire dalla data di emissione).

Qualsiasi modifica al tool, (ad esempio al modello LCA) dopo la verifica dello stesso comporterà una nuova versione dell'LCA-tool.

L'organizzazione proprietaria del LCA-TOOL qualificato, è tenuta a comunicare annualmente a TÜV Italia eventuali cambiamenti intervenuti relativi agli elementi che definiscono il campo di applicazione del LCA-TOOL, al modello di calcolo (LCA) implementato, e ad altri elementi che impattano sullo studio LCA. In presenza di variazioni su tali aspetti il LCA-TOOL deve essere riquilificato.

Requisiti specifici per la convalida della EPD

Si distinguono i seguenti due casi:

1. Prima EPD generata mediante uso di LCA-TOOL qualificato;
2. EPD successiva alla prima generata mediante uso di dall'LCA-TOOL qualificato;

Prima EPD generata mediante uso di LCA-TOOL qualificato

Le attività per la convalida della prima EPD prodotta mediante TOOL qualificato seguono quanto specificato al par. 6.5.3. L'attività di convalida della prima EPD emessa dal tool comprenderà un audit presso il sito di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati per lo sviluppo dell'EPD e un sopralluogo presso lo stabilimento del produttore per verifica della coerenza del processo produttivo implementato dal tool.

L'attività deve essere svolta per ogni nuova EPD che presenta elementi del campo di applicazione del LCA-TOOL diversi rispetto a quelli contenuti in EPD precedentemente convalidate (ad es. diversi tipologie di prodotto, moduli del ciclo di vita, unità produttive).

Al termine delle attività di verifica e convalida dell'EPD, TÜV Italia emetterà uno specifico attestato di convalida.

EPD successive alla prima generate mediante uso di dall'LCA-TOOL qualificato

Poiché il modello LCA è stato verificato in precedenza, le EPD possono essere verificate con una procedura ottimizzata, senza ulteriori verifiche sul modello LCA.

TÜV Italia deve verificare ciascuna EPD emessa dall'Organizzazione, in termini di corretta impostazione della EPD secondo il format definito dal Program Operator e di coerenza dei dati di input.



Il controllo sulla coerenza dei dati può essere fatto con l'ausilio di un plausibility check predisposto dall'Organizzazione e/o con un controllo dei dati che risultano più significativi a scelta del verificatore (es. bilancio di massa, differenza con i dati primari passati, differenza con gli impatti passati, ecc.).

Le modalità di conduzione delle attività sopra menzionate seguono quanto indicato dall'Annex 3 del Regolamento EPD Italy.

6.5.8 Utilizzo di un EPD-TOOL: qualifica del Tool e convalida delle EPD generate

Nessun tool deve essere utilizzato senza che sia stato verificato. Le EPD generate da tool non verificato non sono considerate delle EPD. Il tool non deve essere modificato dopo la verifica. Qualsiasi modifica apportata al tool può comportare una nuova verifica. Il proprietario del tool deve tenere traccia di qualsiasi modifica e metterla a disposizione di TÜV Italia. Ogni tool è valido per una PCR specifica o gruppo di PCR.

Nel caso di EPD generate da EPD-TOOL poiché l'utilizzatore (user) del EPD-TOOL ha la sola possibilità di scegliere le diverse configurazioni degli elementi componenti il prodotto oggetto dell'EPD, e le EPD sono integrate in un sistema di controllo, queste non sono verificate puntualmente, né in fase di valutazione, né in sorveglianza.

TÜV Italia verificherà le EPD, in maniera semplificata, a campione su tutte quelle emesse e pubblicate.

Viene emesso, tuttavia, un attestato di convalida di tutte le EPD producibili dall'EPD-tool qualificato, intestato al proprietario dell'EPD (EPD owner) (se verificate in fase di qualifica iniziale).

Tale certificato, di durata biennale, è soggetto a sorveglianza annuale, mediante sorveglianza delle EPD a campione, e rinnovo, mediante verifica del tool, secondo quanto indicato al paragrafo 6.5.4, e delle modalità di formazione/controllo da parte dell'EPD owner nei confronti dell'utilizzatore.

Qualora il tool cambiasse o dovesse essere oggetto di revisione, le EPD saranno emesse facenti riferimento a un EPD-tool differente dal primo.

La verifica delle EPD prodotte da TOOL ed integrate in un sistema di controllo, verrà condotta da TÜV Italia, con la seguente modalità:

- a) Preparazione dell'audit;
- b) Qualifica dell'EPD-TOOL;
- c) Convalida di un campione rappresentativo delle EPD che è possibile generare da EPD-TOOL (valutazione iniziale);
- d) Verifica della corretta formazione agli user dell'EPD-TOOL;
- e) Verifica della conformità legislativa dell'EPD-owner ;
- f) Mantenimento annuale dell'EPD-TOOL;

Le modalità di conduzione delle attività sopra menzionate seguono quanto indicato dall'Annex 4 del Regolamento EPD Italy.

6.5.9 Audit non programmati/supplementari

Vale quanto descritto nel paragrafo 8.3.5 del Regolamento generale RPRD.

7. Modalità di riferimento alla convalida, uso dell'attestato e del marchio

Vale quanto descritto nel Regolamento Generale RPRD, par. 13.

Non è previsto l'utilizzo di un Marchio di certificazione.



8. Sospensione della convalida

Vale quanto descritto nel paragrafo 14 del Regolamento Generale RPRD.

9. Ritiro/annullamento della convalida

Vale quanto descritto nel paragrafo 14 del Regolamento Generale RPRD.

10. Gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte delle organizzazioni clienti e dalle parti interessate

Vale quanto descritto nel paragrafo 15 del Regolamento Generale RPRD.

11. Modifiche alle regole del sistema di certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 12 del Regolamento Generale RPRD.

12. Prescrizioni particolari per organizzazioni con EPD già certificate da altro organismo

Un'organizzazione avente una o più EPD di prodotto o uno o più TOOL qualificati da altro organismo di certificazione, accreditato per i CPC pertinenti, può richiedere anche la certificazione a TÜV Italia.

Vale quanto descritto nel paragrafo 18 del Regolamento Generale RPRD.

13. Riservatezza

Vale quanto descritto nel paragrafo 19 del Regolamento Generale RPRD.

14. Ricorsi (o Appelli)

Vale quanto descritto nel paragrafo 20 del Regolamento Generale RPRD.

15. Reclami nei confronti di TÜV Italia

Vale quanto descritto nel paragrafo 20 del Regolamento Generale RPRD.

16. Contenziosi

Qualora venga avviato un contenzioso con TÜV Italia srl il foro competente è quello di Milano.

17. Condizioni economiche

Vale quanto descritto nel paragrafo 21 del Regolamento Generale RPRD.